

Città Metropolitana di Bari

#### CONSIGLIO COMUNALE

#### **DELIBERAZIONE N. 42 del 30/11/2018**

Oggetto:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100. Piano di razionalizzazione. Approvazione. Indirizzi ed obiettivi specifici ex art. 19, comma 5."

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 16,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 17530 del 23.11.2018 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	Х	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	Х	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	Х	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	Х	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	Х	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	Х	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	Х	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	Х	
9		Teresa Taccone	Consigliere	Х	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	Х	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	Х	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere		Х
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	Х	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		Х
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	Х	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	Х	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	Х	
	-			15	2

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo.

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti.

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Ad esporre il punto è il Sindaco Francesco De Ruvo. Prego Sindaco.

#### Sindaco Francesco DE RUVO

Grazie Presidente. Dunque ai sensi del TUSP Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, le pubbliche amministrazioni, quindi ivi compresi i comuni, non possono direttamente, indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 4, comma 2. del T.U.S.P., ovvero sinteticamente per la produzione di un servizio di interesse generale, per la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche. per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato e per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, per servizi di committenza, ovvero lo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parti del proprio patrimonio. Per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipate dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016. Il Comune di Castellana Grotte lo ha fatto con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27 settembre 2017. Ora l'articolo 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra, siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi al Ministero del Tesoro o alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. La Corte dei Conti sezione delle Autonomie del luglio del 2017 ha adottato le linee di indirizzo per le revisioni delle partecipazioni, prescrivendo il processo di razionalizzazione formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere e partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a procedimentalizzazione ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la prevalenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere anziché l'atto di ricognizione oltre a costituire un adempimento per l'ente sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio a norma del codice civile delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente l'articolo 24, comma 1 secondo periodo stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. Orbene l'Ente ha valutato le di svolgimento delle attività dei servizi oggetto della società partecipate dall'ente con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. L'esito della ricognizione effettuata risulta dalla relazione tecnica in atti, nella quale pur confermando le partecipazioni possedute come di seguito è già risultante in sede di revisione straordinaria, sono appunto la società Grotte di Castellana s.r.l., la società Multiservizi s.p.a., il patto territoriale Polis del Sud Est Barese e il GAL Terra dei Trulli e di Barsento. Si prevede un nuovo piano di

razionalizzazione, al fine del contenimento dei costi di funzionamento delle società Grotte di Castellana s.r.l. e Multiservizi s.p.a., partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di questo Ente. Con l'occasione l'Ente ha fissato indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. Il provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate. La proposta riporta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal responsabile Settore I e Finanziario. Si chiede di porre in votazione anche la immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere.

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie al Sindaco De Ruvo. Il parere della II commissione, Consigliere Quaranta.

#### **Consigliere Comunale Domenico QUARANTA**

Grazie Presidente. Parere favorevole.

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliere. Apriamo l'eventuale discussione e/o dichiarazione di voto sul punto. Non vedo prenotazioni, quindi... Consigliere Quaranta, prego.

#### **Consigliere Comunale Domenico QUARANTA**

Grazie Presidente. Il punto che andiamo adesso a discutere e ad approvare è un punto fondamentale della nostra attività amministrativa perché, come tutti sappiamo, quello che il rapporto con le nostre partecipate è essenziale per il nostro cammino amministrativo. Questo è stato un atto fortemente studiato e approfondito e in questo caso il tempo anche nel produrlo ci ha agevolato, perché sulla razionalizzazione delle partecipazioni purtroppo negli anni precedenti si aveva una impostazione molto rigida, che non mi ha mai trovato d'accordo, di riduzione percentuale dei tetti di spesa rispetto agli anni precedenti. Questa impostazione di razionalizzazione che può andare benissimo per una partecipata di Napoli o di Roma, dove ci sono centinaia di esuberi di personale, può andare bene come tecnica, però va sicuramente a penalizzare chi nel passato è stato più bravo ed accorto, e vado a spiegare in due parole. Cioè se io per espletare un servizio che necessitava di 20 persone avevo nella partecipata assunto 40 persone, con un piano di razionalizzazione che mi fissa un'asticella di riduzione percentuale, svolgono lo stesso servizio per cui servono venti persone, con invece che 40, 33 persone per esempio. Quindi chi ha sprecato, spreca un po' di meno, ma continua a sprecare, chi lo aveva fatto invece realmente, come è capitato per esempio a noi per Multiservizi s.p.a., col numero corretto di operatori, si è trovato costretto a non poter assumere in virtù delle linee precedenti, per contrarre il costo del personale e quindi per garantire il servizio che faceva? Affidava una parte del servizio a terzi e quindi aveva un aumento di costo generale. Adesso fortunatamente la Corte dei Conti Liguria è venuta incontro a queste esigenze, fissando non più un parametro asettico sul costo storico, bensì un rapporto tra i ricavi dell'azienda e i costi di funzionamento della stessa. Per cui si chiede alle partecipate - e quindi giustamente noi oggi andiamo a dare gli stessi atti di indirizzo anche alle nostre partecipate - che al crescere del ricavo la crescita del costo non deve essere più fissata con un paletto rigido ma cresce insieme al ricavo in maniera meno che proporzionale. Cioè se noi con le nostre partecipate aumentiamo le attività, i costi ovviamente non possono rimanere fissi o ridursi, crescono, ma devono crescere in un'ottica di razionalizzazione, in maniera meno che proporzionale, quindi lasciare più margine e quindi un risultato economico migliore alle nostre società. Per esempio: Grotte con l'impostazione Grotte di Castellana... Prova. Faccio un esempio praticamente: Grotte che in 7/8 anni ha quasi raddoppiato il fatturato, in base ad un tetto di spesa storica, paradossalmente doveva stare con lo stesso numero di guide per accompagnare il doppio dei turisti, che era una cosa folle per una società che gestisce un sito carsico. Fortunatamente con queste nuove linee guida invece diciamo il servizio viene garantito con la richiesta di una razionalizzazione. Quindi concludo il mio intervento con una dichiarazione di voto per il gruppo Laboratorio Comune, che ovviamente è favorevole a questa proposizione, nella speranza che adesso le nostre partecipate abbiano anche strumenti piùsnelli per gestire tutto l'iter assunzionale. Grazie.

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie al Consigliere Quaranta. C'è il Consigliere Campanella che chiede di intervenire, prego Consigliere.

#### **Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA**

Grazie Presidente. Finché vi lasciate seduto... Domanda. Non so, io la faccio, la butto lì: era necessario all'approvazione in Consiglio Comunale di questa ratifica? Per quale motivo? Non bastava una delibera di Giunta? Domanda tecnica.

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Domanda alla quale risponde il Segretario Generale.

#### Segretario Generale Dott.ssa Caterina BINETTI

L'articolo 20 del Testo Unico lo prevede, competenza del Consiglio, adempimenti che tra l'altro la Corte dei Conti ha richiamato nelle recenti linee guida che ci vedono, avendo effettuato delle razionalizzazioni, in senso di eliminazione o fusione, esonerati solo dall'adempimento di, il 7 dicembre, comunicare a che punto fossero state; cioè lo avremmo fatto se l'avessimo effettivamente deliberato. Non avendo questo, facciamo comunque la razionalizzazione ordinaria che, ripeto, è prevista di competenza del Consiglio all'articolo 20, lì dove quella dello scorso anno era quella eccezionale e straordinaria, una tantum, che segnava praticamente il discrimine precedente. E rispetto al in questo il cambio di passo atto ha contemporaneamente fatto gli indirizzi, che sono assolutamente del Consiglio, perché rientrano comunque nella dinamica del rapporto tra l'ente socio e le società, rientra appunto nell'attività preposta l'ente socio che indirizza, programma, monitora la strategia aziendale e controlla con i report che in questo caso sono stati anche inseriti, proprio per come dire bilanciare il concetto che ha detto il Consigliere, cioè, c'è stata verso un'apertura la strategia aziendale, la possibilità bilanciata contemperamento articolo 20, il riferimento normativo.

#### **Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA**

È stata fatta un'interrogazione se rientrano nei preamboli alla Corte dei Conti? Oppure si è valutato quello che è l'articolo che lei ha detto del Testo Unico soltanto? C'è un'interrogazione alla Corte dei Conti per vedere se era fattibile questo tipo di discorso?

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Al microfono, prego.

#### **Segretario Generale Dott.ssa Caterina BINETTI**

È un adempimento obbligatorio che sicuramente è in continuità...

#### **Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA**

L'adempimento sì. Strutturarlo e formalizzarlo nella maniera in cui si...

#### Segretario Generale Dott.ssa Caterina BINETTI

La Corte Conti ha dato le linee guida. In realtà le hanno pubblicate due giorni fa. Sono molto in continuità con quello che già l'anno scorso la relazione doveva inserire in ambito di partecipazione. All'epoca era la prima, quest'anno è - ed era la straordinaria - quest'anno è la ordinaria comunque sulla base di una sorta di canovaccio che la Corte dei Conti ha dato.

#### **Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA**

Siccome non mi è sembrato di vedere agli atti le linee guida, quindi la mia domanda...

#### Segretario Generale Dott.ssa Caterina BINETTI

La relazione. Le linee guida indicavano che cosa dare in premessa, sono pubblicate anche sul sito della Corte dei Conti. Dopo di che, non era un prestampato, abbiamo rispettato i contenuti che la Corte dei Conti tra l'altro con una modulistica non vincolante perché poi ognuno la integra. La relazione è un allegato parte integrante della delibera ed è stata fatta dalla Responsabile, Dottoressa Abruzzi. È abbastanza corposa e contiene tanto il contenimento dei costi di cui parlava il Consigliere, quindi fa una premessa che ribadiamo quelle che sono le nostre società rivenienti dall'atto che avete deliberato nel settembre del 2017, poi passa a fare una disamina dei costi. Devo dire grazie, permettetemelo, perché abbiamo lavorato in sinergia con la dottoressa Abbruzzi, ma abbiamo lavorato in sinergia con le società per una ricognizione anche di dati che erano un po' a macchia di leopardo; abbiamo preso il triennio di riferimento e quindi questa seconda parte ha riquardato il contenimento dei costi, che nel nostro caso sono stati di funzionamento e di personale. E poi c'è l'ultima parte della relazione che evidenzia, un attimino le dinamiche che si mettono a punto e si danno anche gli indirizzi strategici, affinché le società, nell'ambito di una cornice di indirizzi, applichino una loro strategia aziendale, che poi date dal Consiglio alle società....

#### **Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA**

Quindi in delibera ci abbiamo già gli indirizzi?

#### **Segretario Generale Dott.ssa Caterina BINETTI**

Assolutamente sì, nella parte finale della relazione.

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie anche al Consigliere Campanella. Se non ci sono altri interventi, non ne vedo iscritti, possiamo porre in votazione l'ottavo punto all'ordine "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100. Piano di razionalizzazione. Approvazione. Indirizzi ed obiettivi specifici ex art. 19, comma 5". Procediamo alla votazione.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti 15 Voti favorevoli 11

Contrari 1 (Galizia M.)

Astenuti 3 (Bianco G., Campanella A., Rinaldi A.)

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

11 voti favorevoli, 3 astenuti ed 1 contrario. Adesso vediamo dalla specifica. I tre astenuti, sono i Consiglieri Bianco, Campanella e Rinaldi; il contrario è il Consigliere Galizia. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto perché necessita, comunque sostanzialmente è necessario per le partecipate affinché possano procedere alle modalità assunzionali.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti 15 Voti favorevoli 11

Contrari 1 (Galizia M.)

Astenuti 3 (Bianco G., Campanella A., Rinaldi A.)

#### Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Stesso schema, 11 voti favorevoli, 3 astenuti ed 1 contrario. Adesso vediamo dalla specifica. I tre astenuti, sono i Consiglieri Bianco, Campanella e Rinaldi; il contrario è il Consigliere Galizia.

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, dott. Francesco De Ruvo:

**Sentiti** gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la documentazione in atti;

**Vista** la proposta di deliberazione predisposta dal I Settore – Segreteria Generale – Società Partecipate, inserita agli atti così come riportata:

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

 esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2:

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**Rilevato** che il Comune di Castellana Grotte, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**Considerato** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

**Considerato** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico:

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Vista** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016:

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

Rilevato inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di

partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

**Ritenuto** altresì con l'occasione di fissare, in sede di relazione tecnica al piano di razionalizzazione, nel rispetto dell'art. 19, comma 5 del T.U.S.P., indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate da questo Ente:

Grotte di Castellana Srl;

Multiservizi Spa;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore I f.f. dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica, come in calce riportato:

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore IV - Finanziario in ordine alla regolarità contabile, come in calce riportato;

**Dato atto** che la materia oggetto della presente proposta di deliberazione non rientra tra quelle per cui, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, è richiesto parere dell'Organo di revisione;

**Visto** il parere espresso dalla 2° Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 28/11/2018;

#### Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;

il vigente Statuto comunale;

**Visto** l'esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, con sistema elettronico, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Castellana Grotte detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **2. Di prendere** atto che la ricognizione effettuata, pur confermando le partecipazioni possedute, come di seguito e già risultanti in sede di revisione straordinaria:
  - a. Società Grotte di Castellana Srl;
  - b. Società Multiservizi SpA;
  - c. Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese Srl a Sc
  - d. Gal Terra dei Trulli e di Barsento Scarl

*prevede* un nuovo piano di razionalizzazione, al fine del contenimento dei costi di funzionamento delle società di cui ai punti a. e b., partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di questo Ente;

- **3. Di approvare** il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Castellana Grotte, come previsto nella citata relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **4. Di fissare**, con l'occasione, in sede di relazione tecnica al piano di razionalizzazione, nel rispetto dell'art. 19, comma 5 del T.U.S.P., indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate di cui ai predetti punti a. e b.;
- **5. Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- **6. Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- **7. Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- **8. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 21/11/2018

Il Responsabile del Settore I f.f. f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

<u>Parere di regolarità contabile</u>: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 21/11/2018

Il Responsabile del Settore IV f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

II Presidente f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1968

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2018 al 05/01/2019.

Castellana Grotte, 21 dicembre 2018

II Responsabile della Pubblicazione f.to dott. Donata Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30/11/2018** in quanto: X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 21 dicembre 2018

Il Responsabile del procedimento f.to Donata Notarangelo



# Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

# Relazione tecnica

# Indice generale

1.	INTRODUZIONE
2.	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3.	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4.	CONCLUSIONI

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Castellana Grotte, con atto del Consiglio comunale n. 8 del 21.04.2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27.09.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## RAZIONALIZZAZIONE con MANTENIMENTO DI SOCIETÀ

NAZI	UNALIZZAZIO	NE CON MANTENI	INICIA I O DI 3	OCIETA
Denominazione società	Tipo di partecipazione ( <i>diretta/indiretta</i> )	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
GROTTE DI CASTELLANA SRL	Diretta	Cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana"	100%	La Società è riconducibile alla casistica dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 perché ha nel suo oggetto sociale la cura, la tutela, la gestione e la valorizzazione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana". Il Sito carsico "Grotte di Castellana" è avocato a Patrimonio dell'Ente.
MULTISERVIZI SPA	Diretta	Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti	100%	La Società è riconducibile alla casistica dell'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 perché produce un servizio di interesse generale quale la raccolta, il trasporto e lo smaltimento rifiuti per conto dell'Ente.
PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE SRL A SC	Diretta	Attingere a finanziamenti del CIPE, attraverso le attività dei patti territoriali di cui all'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017	6,28%	La Società è riconducibile alla casistica dell'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 che espressamente cita: "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".
GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO SCARL	Diretta	Attività dei Gruppi di Azione Locale	2,15%	La Società è riconducibile alla casistica dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 perché ha nel suo oggetto sociale l'attività dei Gruppi di Azione Locale come legiferato dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
	nulla	
Cessione/Alienazione quote		
	nulla	
Liquidazione		
	nulla	
Fusione/Incorporazione		

#### 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione, da intendersi schema tipo funzionale alla prescritta comunicazione, attraverso l'applicativo «Partecipazioni», al Dipartimento del tesoro.

#### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata, pur confermando le partecipazioni possedute, come di seguito e già risultanti in sede di revisione straordinaria:

- a. Società Grotte di Castellana Srl;
- b. Società Multiservizi SpA;
- c. Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese Srl a Sc
- d. Gal Terra dei Trulli e di Barsento Scarl

#### prevede:

- un nuovo piano di razionalizzazione, al fine del contenimento dei costi di funzionamento delle società di cui ai punti a. e b., partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di questo Ente;
- il mantenimento delle società di cui ai punti c. e d. senza interventi di razionalizzazione.

Si richiama in questa sede la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 25 novembre 2013, n. 26283 secondo la quale quel che rileva è che "l'ente pubblico partecipante abbia statuariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica... Si tratta (...) di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole del codice civile".

Il Comune di Castellana Grotte, quale socio unico delle Società Grotte di Castellana Srl e Società Multiservizi Spa fissa in questa sede, nel rispetto dell'art. 19, comma 5 del T.U.S.P., indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, come nel prosieguo del presente paragrafo.

Il citato comma 5 recita per l'appunto che "le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale." Ed il successivo comma 6 recita inoltre che "le Società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello".

<u>L'art. 19, commi 5 e 6, attengono ai doveri di socio</u>, in base ai quali egli deve agire affinché le proprie Società partecipate vengano gestite nel rispetto dei principi che lo stesso "Tusp" ha stabilito.

I commi 5 e 6 replicano i principi già contenuti nel previgente art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, atteso che con il Decreto correttivo del "Tusp" – D.Lgs. n. 100/2017, è stata inserita la locuzione "tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Si ravvisa tuttavia una diversità confrontando i testi delle disposizioni nelle parti che riguardano i provvedimenti per la definizione degli obiettivi di contenimento, risultando evidente che:

- 'a) il comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, funzionalizza l'atto di indirizzo dell'Ente socio al contenimento dei costi del personale, assumendo a presupposto il principio di riduzione dei medesimi costi;
- b) il comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 non specifica alcun riferimento al principio del contenimento dei costi di personale e funzionalizza i provvedimenti dell'Ente socio al contenimento delle spese di funzionamento, dichiarando comprese in queste quelle di personale.

Il Legislatore del "Tusp" quindi abbandona il principio della riduzione dei costi del personale, sostituendolo con un principio più generale di "contenimento" delle spese di funzionamento fra cui quelle del personale.

Le modifiche del "Decreto correttivo" confermano appieno la possibilità di discostarsi dai vincoli di spesa del personale vigenti per l'Ente Locale socio e consentono una maggiore flessibilità per le società partecipate, essendo consentito programmare/effettuare le operazioni di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento e non solo su quelle per il personale, con possibili compensazioni tra le diverse tipologie di costi, nonché su base pluriennale.

Orbene, alla luce di quanto innanzi, il Comune di Castellana Grotte intende perseguire l'efficiente gestione delle risorse pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, <u>bilanciando</u> obiettivi pubblici di carattere strategico ed efficiente gestione societaria e delle risorse pubbliche.

IN LINEA DI PRINCIPIO, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, un aumento dell'attività svolta potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scale (a solo titolo esemplificativo da fatturato 100 per 10 unità di personale si passa ad un fatturato 200 per 14 unità di personale; allo stesso modo la correlazione tra aumento del fatturato e spesa del personale). Appare evidente che l'aumento del personale dovrà tenere conto anche della potenziale durata della maggiore attività in quanto sarebbe incoerente, ed antieconomico, ad esempio, gravare la Società di costi fissi a 'tempo indeterminato" qualora l'aumento del fatturato, e della connessa attività, fosse limitata nel tempo.

Si riconosce, pertanto, la possibilità di compensare specifiche voci di spesa, ammettendo che la razionalizzazione di alcune tipologie di esse possa generare risparmi investibili nel reclutamento di risorse umane.

IN LINEA GENERALE, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, si dispone:

La gestione deve perseguire tre livelli di equilibrio:

- economico: la differenza positiva fra i componenti positivi di redditi rispetto i componenti negativi;
- patrimoniale: il rapporto esistente fra gli investimenti in essere (attività) e le relative fonti di finanziamento (passività e capitale proprio);
- finanziario: la differenza fra entrate ed uscite di disponibilità liquide.

Nell'ambito delle spese di funzionamento per il **triennio 2019/2021** deve essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi a:

- 1. Spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire.
- 2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società): le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire.
- 3. spese per materiali di consumo e cancelleria: si impone l'attivazione di politiche di contenimento delle spese fermo restando la necessità di procedere all'acquisto di beni e servizi mediante il mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso a centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti.
- **4. spese per rappresentanza**: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire. Resta salva la regolamentazione eventualmente presente.
- **5. formazione del personale**: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire.
- **6. acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture**: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire.

## IN LINEA GENERALE, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, si dispone altresì:

divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi e nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dall'Ente;

obbligo di adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di misurazione e individuazione del personale beneficiario (sistema di valutazione e misurazione della performance), basati su obiettivi certi,

misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento di livelli di efficienza ed economicità ed equilibrio gestionale complessivo della società;

obbligo di stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla contrattazione nazionale di riferimento e particolari condizioni strutturali e/o di gestione;

obbligo, a carico dell'organo amministrativo, di relazionare al Comune di Castellana Grotte, sia in fase previsionale che di consuntivo, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione.

Obbligo di informativa all'Ente circa l'attuazione della normativa anticorruzione e previsione di misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal piano nazionale anticorruzione, al fine di evitare anche i reati commessi a danno della società stessa. Le misure devono essere coordinate con gli strumenti di programmazione dell'Ente locale.

Obbligo di comunicazione all'Ente del programma degli indicatori di crisi aziendale che deve essere adottato in base all'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Obbligo della trasmissione entro il mese di <u>novembre</u> di ogni anno del bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo e predisposizione con cadenza semestrale di report di avanzamento o scostamento rispetto al budget, al fine di consentire all'Ente il monitoraggio costante dell'andamento delle società e la verifica di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente provvedimento.

Le società affidatarie in house sono tenute ad adottare con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. in materia di conferimento di incarichi. Sono estese alle società partecipate le procedure concorsuali e selettive della Pa, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro nel rispetto del comma 4 dell'articolo 19 del D.Lgs 175/2016.

Le società affidatarie in house sono obbligate, nell'ambito delle procedure selettive per l'assunzione di personale, a nominare <u>Commissioni esterne alla Società partecipata</u>, per ragioni di imparzialità, formate esclusivamente da personale dell'Ente Locale e con le modalità per lo stesso vigenti, con criterio di rotazione e di specialità (rispetto dei criteri di economicità attesa la omnicomprensività della retribuzione di dette figure e di trasparenza).

SI DEFINISCONO DI SEGUITO GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE LINEE DI INDIRIZZO DA INTRAPRENDERE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME INDIVIDUATE, A CUI DEVE CONFORMARSI LA SOCIETÀ GROTTE DI CASTELLANA SRL.

La Società Grotte di Castellana Srl svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: Cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana".

Il valore della produzione comprende gli introiti derivanti dalla gestione del sito carsico che sono proporzionalmente correlati al flusso turistico registrato per la visita del ridetto sito.

Il trend triennale 2015 – 2017 delle spese di funzionamento, come registrate alle voci di Conto Economico B) Costi della produzione – 6), 7), 8), 9), 14), di seguito riportate:

GROTTE				
	2015	2016	2017	
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, di con-				
sumo e di merci	15.916,00	40.974,00	62.879,00	
7) per servizi	1.117.310,00	1.211.951,00	1.324.024,00	
7) per servizi	1.117.310,00	1.211.951,00	1.324.024,00	
8) per godimento di beni di terzi	968.351,00	1.137.678,00	1.241.515,00	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	954.348,00	1.028.195,00	1.050.516,00	
b) oneri sociali	321.245,00	335.355,00	337.227,00	
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trat- tamento di quiescenza, altri costi del per- sonale				
c) trattamento di fine rapporto ecc	62.457,00	69.279,00	72.810,00	
e) altri costi	6.534,00	3.484,00	1.839,00	
Totale costi per il personale	1.344.584,00	1.436.313,00	1.462.392,00	
14) oneri diversi di gestione	41.365,00	43.118,00	94.306,00	
COSTO DI FUNZIONAMENTO (B6 7 8 9 14)	3.487.526,00	3.870.034,00	4.185.116,00	
Totale costi della produzione	3.617.553,00	4.013.110,00	4.296.962,00	
	costi prod/valore p	orod		
	97,96	95,92	95,76	%
valore della produzione	3.692.705,00	4.183.672,00	4.487.322,00	
	b9/valore della produzione			
	36,41	34,33	32,59	%

evidenzia un valore della produzione in crescita significativa (+ 20%) dal 2015 al 2017.

A detta crescita è parimenti coincisa una crescita dei costi di funzionamento nello stesso ordine di grandezza, che denota margini di possibile miglioramento in termini di economia di scala.

Tuttavia si riscontra una incidenza dei costi di produzione sul valore della produzione con trend percentuale in decremento, come pure l'incidenza del costo per il personale sul valore della produzione.

La società, fermo restando che nel 2018 non dovrà superare la media delle percentuali registrate nel triennio 2015/2017 del rapporto costi della produzione/valore della produzione (=96,55%) e la media delle percentuali registrate nel triennio 2015/2017 del rapporto costi per il personale/valore della produzione (=34,44%), dovrà registrare, a livello

#### a) dei costi di esercizio 2019 (anno n rispetto a n-1):

- a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento (B6 7 8 9 14) meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione;
- a2) una variazione della somma del costo per il personale e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione;

#### b) dei costi del triennio 2019/2021:

b1) un risultato tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, per comprovate e dimostrabili motivazioni comunicate e recepite dall'Ufficio di controllo analogo dell'Ente, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di triennio in triennio (il 1° triennio avrà a confronto i dati al 31/12/2021 rispetto a quelli al 31/12/2018).

Si lasciano alla Società le strategia d'azienda che conducano al raggiungimento degli obiettivi fissati, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e di convenzione vigenti. SI DEFINISCONO DI SEGUITO GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE LINEE DI INDIRIZZO DA INTRAPRENDERE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME INDIVIDUATE, A CUI DEVE CONFORMARSI LA SOCIETÀ MULTISERVIZI SPA.

La Società Multiservizi Spa svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti, Igiene urbana e Spazzamento.

Il valore della produzione comprende prevalentemente i trasferimenti garantiti dal Comune di Castellana Grotte per lo svolgimento del servizio, giusta Contratto di affidamento.

Il trend triennale 2015 – 2017 delle spese di funzionamento, come registrate alle voci di Conto Economico B) Costi della produzione – 6), 7), 8), 9), 14), di seguito riportate:

MULTISERVIZI				
WOLTIOLKVIZI	2015	2016	2017	1
B) Costi della produzione	2010	2010	2017	
6) per materie prime, sussidiarie, di con-				
sumo e di merci	98.155,00	109.154,00	104.650,00	
7) per servizi	510.961,00	497.847,00	681.610,00	
8) per godimento di beni di terzi	31.360,00	30.227,00	31.677,00	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	627.504,00	668.162,00	585.828,00	
b) oneri sociali	227.608,00	232.005,00	201.606,00	
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trat- tamento di quiescenza, altri costi del per- sonale				
c) trattamento di fine rapporto	42.544,00	49.504,00	45.456,00	
e) altri costi	3.538,00	921,00	-00	
Totale costi per il personale	901.194,00	950.592,00	832.890,00	
14) oneri diversi di gestione	37.662,00	44.883,00	37.345,00	
COSTO DI FUNZIONAMENTO (B6 7 8 9 14)	1.579.332,00	1.632.703,00	1.688.172,00	
Totale costi della produzione	1.685.627,00	1.704.185,00	1.757.329,00	
valore della produzione	1.721.251,00	1.718.754,00	1.769.550,00	
b7+b9	1.412.155,00	1.448.439,00	1.514.500,00	
	su valore della produzione			
	82,04	84,27	85,59	%

evidenzia una variazione dei costi della produzione più che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione.

È di immediata evidenza inoltre che sebbene il costo per il personale abbia registrato una diminuzione nel biennio 2016/2017 di circa il 12%, a ciò è corrisposto un incremento dei costi per servizi del 38%: la società è ricorsa al mercato per garantire servizi che la contrazione delle risorse umane non le ha consentito più di assicurare.

Nella definizione degli obiettivi specifici, non può ignorarsi che la Società, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 09.11.2018, dovrà adeguare il proprio sistema di raccolta al "porta a porta", giusta presa d'atto del verbale dell'Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018, acclarato al Prot. Gen. dell'Ente n. 12380 del 20.08.2018, in cui, al fine di far adeguare i Comuni dell'Ambito ai nuovi standard imposti dalla Regione Puglia, il Commissario ad acta dell'AGER ha ribadito, in particolare per quanto concerne il Comune di Castellana Grotte, il cui servizio di gestione dei rifiuti è gestito in house, l'obbligo di adeguamento alla Carta dei Servizi dell'Ambito che prevede, tra l'altro, il sistema di raccolta "porta a porta".

La Società dovrà, per quanto innanzi, rideterminare la propria gestione nel prossimo triennio, con inevitabili ricadute sui costi di funzionamento, per garantire il servizio.

La modifica del piano industriale a seguito della nuova modalità di raccolta rifiuti giustifica una maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa.

Ad ogni buon conto, tutto quanto innanzi considerato, la Società, fermo restando che nel 2018 non dovrà superare la percentuale registrata nell'anno 2017 del rapporto tra totale somma dei costi per servizi + costi per il personale/valore della produzione (=85,59%), dovrà registrare, a livello

#### a) dei costi di esercizio 2019 (anno n rispetto a n-1):

- a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento (B6 7 8 9 14) meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione;
- a2) una variazione della somma del costo per il personale e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione;

#### b) dei costi del triennio 2019/2021:

b1) un risultato tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, per comprovate e dimostrabili motivazioni comunicate e recepite dall'Ufficio di controllo analogo dell'Ente, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di triennio in triennio (il 1° triennio avrà a confronto i dati al 31/12/2021 rispetto a quelli al 31/12/2018).

Si lasciano alla Società le strategia d'azienda che conducano al raggiungimento degli obiettivi fissati, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e di contratto vigenti. <u>PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ</u>, l'attuazione degli indirizzi assegnati sarà oggetto di verifica e verbale da parte del controllo analogo dell'Ente Locale controllante, oltre che oggetto di relazione di governo da parte dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 6, cc. 3 e ss. T.U.S.P. 2016.

Il Legale Rappresentante di questo Ente dovrà trasferire detti indirizzi all'organo amministrativo delle Società Grotte di Castellana Srl e Società Multiservizi Spa, chiedendo in tal senso la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Le società saranno poi tenute a trasmettere al Comune il provvedimento di recepimento degli indirizzi entro il termine di 15 giorni dall'adozione, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del citato Testo Unico.

Sarà cura del responsabile della trasparenza e integrità (RTI) delle rispettive società dare successivamente luogo alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

Sarà cura dell'organo amministrativo delle ridette Società tenere conto dei sopracitati indirizzi all'interno dei documenti di bilancio obbligatori anno 2019 e successivi, nonché ai fini della trasparenza ed integrità di cui al D.Lgs. 33/2013.

#### 4. CONCLUSIONI

Il Comune ha in sede di revisione periodica confermato il mantenimento delle partecipazioni possedute, ha assegnato obiettivi gestionali di breve e medio periodo, ritiene di sottoporre a monitoraggio periodico semestrale l'andamento delle società controllate, al fine anche di analizzare eventuali scostamenti ed intervenire con linee guida incidenti sulle scelte gestionali delle ridette società.

Le società devono improntare la propria attività con incentivo dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure, porre in essere quanto di competenza per la trasparenza e l'anticorruzione, anche in sede di procedure selettive per l'assunzione di personale.

Il piano di razionalizzazione ha ritorni di contenimento dei costi nel breve e medio periodo individuato (triennio 2019/2021).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti di indirizzo, da applicarsi alle singole società, ulteriori politiche di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale principio di perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

Castellana Grotte, lì 21 novembre 2018

II Responsabile dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi